

« Non avrà luogo la ripetizione delle tasse di bollo nei casi d'ingiunzioni emesse dagli agenti della pubblica amministrazione contro i contribuenti o debitori dello Stato per crediti non eccedenti le L. 20.

« **TITOLO VII. DISPOSIZIONE ECCEZIONALE** — Art. 30. Le istituzioni di credito, autorizzate ad emettere biglietti di circolazione, saranno esenti dalle tasse di bollo che sono dovute sui biglietti medesimi, purchè paghino annualmente una tassa di 50 centesimi per ogni mille lire della loro circolazione media, ragguagliata sopra quella dell'anno precedente.

« Questo sborso si farà a semestri scaduti.

« **TITOLO VIII. DEGLI ATTI E SCRITTI CHE POSSONO FARSI O COPIARSI SULLO STESSO FOGLIO GLI UNI DI SEGUITO AGLI ALTRI** — Art. 31. Si considereranno come parti di uno stesso documento, e si potranno quindi distendere sopra uno stesso foglio di carta bollata senza contravvenire all'articolo 24, i seguenti atti:

« 1° I protocolli delle autorità e degli uffizi giudiziari ed amministrativi, gl'inventari, i verbali d'apposizione e levata di sigilli, quelli d'incanto coi successivi deliberamenti, gli stati di consistenza ovvero testimoniali di stato, le stime e gli altri atti che non possono terminarsi in una sola vacanza o seduta, purchè però si tratti di un identico affare; gli atti di istruttoria delle cause, i certificati e le attestazioni apposte ai medesimi, le note o referti di notificazioni;

« 2° I pareri, le conclusioni, i decreti sovra ricorsi in materia si giudiziale, che amministrativa;

« 3° Le quietanze di somme in conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da scritture private di obbligazione o di affittamento, e le quietanze degli interessi od annualità di tali somme, ancorchè scritte a piedi del titolo di credito;

« 4° Le quietanze di somme a conto od a saldo di un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziale, e le quietanze dei relativi interessi ed annualità, purchè sieno fatte separatamente dal titolo di credito;

« 5° Le girate, avalli, quietanze e simili che si appongono sulle lettere di cambio e sugli altri effetti negoziabili, sulle lettere di vettura, sulle polizze di carico e sugli ordini di pagamento;

« 6° Le quietanze sui mandati collettivi spediti a carico dei fondi comunali e provinciali, o a carico dei corpi morali;

« 7° I ruoli di equipaggio dei bastimenti e dei passeggeri;

« 8° I certificati d'iscrizione distesi sotto le note ipotecarie, quelli di trascrizione alle ipoteche posti sotto le copie dei titoli trascritti; il duplicato delle note per iscrizioni ipotecarie o per le loro rinnovazioni disteso sotto le copie del titolo di credito; le copie delle iscrizioni ipotecarie costituenti un solo stato o certificato, e le relative aggiunte e variazioni;

« 9° La ratifica apposta dal mandante al documento sopra un affare concluso dal suo mandatario in forza del mandato;

« 10. Le accettazioni e le sostituzioni apposte dal mandatario allo scritto privato di mandato che contenga la facoltà di sostituire, e le accettazioni appostevi dal mandatario sostituito;

« 11. Le dichiarazioni di conferma sulla verità dell'esposto in un atto, le dichiarazioni di legalizzazione di firma o di concordanza coll'originale apposte ad un documento o ad una copia;

« 12. La dichiarazione posta sull'atto di cessione dal de-

bitore ceduto sulla denuncia fattagli della cessione del credito;

« 13. Le dichiarazioni della vedovanza permanente scritte sul foglio contenente il certificato di esistenza in vita;

« 14. I certificati degli agenti delle contribuzioni dirette scritti in calce di un estratto di catasto per attestare la contribuzione dovuta sui beni descritti nell'estratto, e le dichiarazioni di eseguito trasporto d'estimo apposti ai documenti, in base ai quali è seguito il trasporto;

« 15. I cambiamenti dei contratti matrimoniali scritti in calce dell'originale o della copia dei contratti stessi conforme alle leggi vigenti;

« 16. Gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri del rispettivo ufficio, purchè riguardino una sola persona; o se concorrono più persone, purchè siano queste coobbligate o cointeresate nell'affare cui si riferiscono gli estratti che si rilasciano.

« **TITOLO IX. DELLA COMPETENZA NEI GIUDIZI, DEL PROCEDIMENTO E DELLE PENE**. — Art. 32. Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo stabilite dalla presente legge saranno conosciute e decise dall'autorità giudiziaria ordinaria, nella cui giurisdizione fu accertata la contravvenzione.

« Art. 33. Saranno obbligati solidalmente per la contravvenzione alla presente legge:

« 1° Tutte le parti che sottoscriveranno o che accetteranno un documento non bollato o con bollo insufficiente, quando pel documento fosse dovuto il bollo al momento della sua formazione. Trattandosi di cambiali od altri effetti negoziabili non muniti del bollo prescritto, saranno obbligati solidalmente per la contravvenzione anche tutti coloro che li girarono o li quietanzarono;

« 2° I notai, i segretari, i cancellieri e gli altri funzionari dell'ordine giudiziario ed amministrativo, che, senza il bollo prescritto, avranno formati i verbali ed i protocolli d'ufficio, ovvero avranno emesse spedizioni d'ufficio, cioè sentenze, certificati, dichiarazioni, diplomi, attestazioni, permessi, estratti di registri, e simili;

« 3° Tutti coloro che faranno uso, nel senso di questa legge, di un documento o di uno scritto senza prima farlo munire del bollo competente. »

CASTELLI LUIGI. Mi pare che al numero 1 sia necessario di aggiungere le parole: *o ne incassarono l'importo*, per mettere in corrispondenza questa disposizione con quella dell'articolo 8, che vieta a qualunque di incassare o far incassare per conto proprio o per conto altrui cambiali non munite di bollo, anche nel caso che non venga spedita quietanza.

Siccome è possibile, anzi non infrequente, che si esigano cambiali senza rilasciare quietanza, è necessario di fare l'aggiunta che ho accennata, altrimenti ne potrebbe venire anche quest'inconveniente, che se chi incassa una cambiale non bollata lo consideriamo come solidalmente partecipe della contravvenzione, saranno più tenuti per la contravvenzione; in caso diverso vi sarebbe quel divieto che, non soggiacendo a questa sanzione penale, dovrebbe essere punito a parte.

Ciò importerebbe che si debba applicare la multa a chi avesse messo in circolazione la cambiale non debitamente bollata, e poi un'altra a chi ne avesse incassato l'importo.

MINGHETTI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Il deputato Castelli propone di aggiungere in fine del primo alinea di questo articolo le parole: *o ne incassarono l'importo*. »

Metto ai voti l'articolo con quest'aggiunta accettata dalla Commissione e dal commissario regio.

(È approvato.)